

Ai gentili Clienti

Loro sedi

L'ULTERIORE RINVIO DEI VERSAMENTI A SETTEMBRE

Il [DL n. 34/2020](#), c.d. "Decreto Rilancio", in riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti / adempimenti il contiene le seguenti novità:

- l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020;
- la **proroga al 16.9.2020** :
 - della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli [artt. 61 e 62, DL n. 18/2020](#), c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'[art. 18, DL n. 23/2020](#), c.d. "Decreto Liquidità";

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall'[art. 24, DL n. 34/2020](#), a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

I versamenti ulteriormente differiti

La ripresa dei versamenti sospesi dal decreto Cura Italia è così sintetizzabile.

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	---
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	---
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020 (**)	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia,	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020

Cremona, Lodi e Piacenza				
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	---
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. - 30.6.2020		---

(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal [DL n. 23/2020](#)

(**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del [DL n. 18/2020](#)

(***) introdotte in sede di conversione del [DL n. 18/2020](#)

La ripresa dei versamenti sospesi dal Decreto Liquidità è così sintetizzabile:

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti	

	2019		a maggio 2020	
	Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019	Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
	Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)	Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

I versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi e ai tributi locali

Si segnala che, al momento, nessun rinvio è stato approntato per la scadenza delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (in scadenza il 30 giugno) né per i tributi locali, quali l'IMU.

Per Unicom Srl
 Dott.ssa Annabella Perucca